

STATUTO A.I.S.P.T.

(Associazione italiana per la Sandplay Therapy)

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

Articolo 1

L'Associazione Italiana per la Sandplay Therapy (A.I.S.P.T.), espressione in Italia della "International Society for Sandplay Therapy - Dora Kalff Founder" (I.S.S.T.), è un'Associazione senza scopi di lucro, regolata secondo le norme del Codice Civile.

Articolo 2

L' A.I.S.P.T. ha sede in Milano.

Il domicilio degli Associati è quello che risulta all'atto delle rispettive ammissioni, salvo apposita comunicazione scritta inoltrata dall'interessato via e-mail (tramite pec) alla segreteria A.I.S.P.T..

Articolo 3

Finalità dell'A.I.S.P.T., nello spirito e negli intendimenti della "International Society for Sandplay Therapy - Dora Kalff Founder", è di continuare e di sviluppare a livello nazionale la "Sandplay Therapy" (Terapia del Gioco della Sabbia), prendendo a fondamento il lavoro di Dora Kalff come espressione e sviluppo della Psicologia Analitica di Carl Gustav Jung.

L'A.I.S.P.T. si propone di:

- a) fornire un terreno di incontro per uno scambio di conoscenze e di esperienze sulla Sandplay Therapy in Italia e a livello internazionale;
- b) stabilire e attuare programmi di formazione specifica nella Sandplay Therapy;
- c) promuovere la ricerca sulla Sandplay Therapy e le sue connessioni con altri campi della psicologia, del pensiero e dell'esperienza umana come la filosofia, le arti, le scienze e la religione;
- d) diffondere il valore clinico, diagnostico e terapeutico della Sandplay Therapy.

PATRIMONIO – ENTRATE

Articolo 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) ogni bene mobile o immobile in ogni tempo destinato al patrimonio;
- b) eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- c) sovvenzioni o contributi che essa può ottenere da liberalità tra vivi o mortis causa che potrà essere autorizzata a ricevere ai sensi di legge;
- d) redditi e capitali, mobiliari ed immobiliari, dal fondo patrimoniale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali annuali, nonché eventuali quote di iscrizione;
- b) proventi derivanti da iniziative e manifestazioni promozionali;
- c) ogni altra entrata dell'Associazione.

L'Associazione può procedere all'acquisto di beni patrimoniali, può svolgere anche attività a rilevanza economica, con esclusione, comunque, di ogni scopo di lucro, purché in esecuzione di delibere del Consiglio Direttivo e con valenza strumentale rispetto al perseguimento delle finalità sociali.

ASSOCIATI

Articolo 5

I membri dell'A.I.S.P.T. sono ordinari e onorari.

Ordinari - Sono membri ordinari coloro che inoltrano domanda di iscrizione all'A.I.S.P.T.:

- a) dopo aver completato la formazione prevista dal regolamento della sezione nazionale;
- b) dopo aver completato il corso di formazione biennale in Sandplay Therapy;
- c) sono membri della "International Society for Sandplay Therapy - Dora Kalff Founder" e hanno completato la formazione in sezioni nazionali di altri Paesi.

L'ammissione avviene con provvedimento dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo la verifica dei requisiti richiesti dall'A.I.S.P.T. e un colloquio con tre membri ordinari con esito positivo.

Onorari - I membri onorari sono persone che, attraverso la ricerca individuale, il lavoro scientifico o l'attività terapeutica, abbiano mostrato una sintonia con le finalità dell'A.I.S.P.T.. La loro ammissione è decisa con il voto favorevole dei due terzi degli Associati.

Articolo 6

Sono Sostenitori coloro che, non associati ma condividendo le finalità dell'Associazione, accettati dal Consiglio Direttivo, si iscrivono con contestuale eventuale versamento di un contributo di ammissione.

Essi godono del diritto di essere informati, possono partecipare a specifiche attività e offrire contributi scientifico-culturali all'A.I.S.P.T.; non possono presenziare alle Assemblee, se non espressamente invitati.

RECESSO E DECADENZA

Articolo 7

Recesso volontario: ogni associato avrà il diritto di recedere dall'Associazione con preavviso scritto (tramite pec, da inviare al Consiglio Direttivo e alla segreteria) di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale, ma non avrà alcun diritto sul fondo comune e sui beni, mobili ed immobili, dell'Associazione.

Decadenza: è pronunciata per violazione del presente Statuto e per comportamenti contrari allo spirito dell'Associazione. La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli Associati. L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno.

ORGANI

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Comitato di Formazione;

5. il Tesoriere;
6. il Revisore dei Conti;
7. il Collegio dei Probiviri.

L'ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea generale è costituita dagli Associati ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Si tiene almeno due volte all'anno, è possibile parteciparvi anche per via telematica, e delibera sulle seguenti materie:

- l'elezione di cinque membri del Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Presidente (scegliendo tra i cinque membri del Consiglio Direttivo);
- l'elezione di cinque membri del Comitato di Formazione;
- il programma annuale, concernente le attività dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio consuntivo;
- la determinazione delle quote annuali e degli eventuali contributi nei confronti dei sostenitori;
- l'ammissione degli Associati;
- la ratifica delle delibere relative alla decadenza dell'Associato;
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- le modifiche statutarie;
- lo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta inviata, a ciascun associato, tramite e-mail contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata su domanda sottoscritta da almeno un terzo degli Associati a norma dell'art. 20 Codice Civile o quando ne sia fatta richiesta da un quinto dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché in Italia.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati ordinari in regola con il pagamento della quota annuale per l'anno in corso e i soci onorari.

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati, anche se membri del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti l'approvazione dei bilanci e la responsabilità dei Consiglieri relativamente alle quali la rappresentanza può essere conferita solo a un altro associato non membro del Consiglio Direttivo.

Ogni associato presente in Assemblea ha diritto a una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, il Presidente verrà sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal socio più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, qualora lo reputi necessario, due scrutatori in caso di votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla medesima.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'Assemblea delibera in prima e in seconda convocazione con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile, ferma sia in prima che in seconda convocazione la maggioranza dei due terzi degli Associati per le delibere relative all'ammissione e all'esclusione degli Associati, nonché in materia

di modifiche statutarie.

NORME COMUNI AGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 10

Il Presidente e i membri degli organi sociali sono eletti per un biennio, possono essere rieletti per altri due mandati consecutivi (6 anni totali) e sono sostituiti, in caso di dimissioni o per altri motivi di decadenza, dal primo dei non eletti.

L'attività svolta dalle persone facenti parte degli organi associativi è destinata agli scopi associativi e ne costituisce un dovere: essa è pertanto gratuita, salvo rimborso spese (come specificato da regolamento interno), e fermo quanto infra previsto per i membri del Collegio dei Probiviri.

Tutti i membri degli organi sociali possono essere revocati, sospesi, in qualsiasi momento, dal Collegio dei Probiviri, qualora il loro comportamento, anche al di fuori dell'Associazione, non sia in sintonia con lo spirito associativo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri ed è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo dell'Assemblea e a esso è devoluta ogni competenza che non spetti in via specifica ad altri organi. In particolare delibera nelle seguenti materie:

1. fissare gli indirizzi generali dell'A.I.S.P.T.;
2. l'ammissione degli Associati;
3. la determinazione degli eventuali contributi dei "Sostenitori";
4. la stipulazione di convenzioni e contratti;
5. la gestione dei fondi di amministrazione;
6. i rapporti con gli altri organismi o Enti;
7. ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione necessario e opportuno per il migliore conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo interno il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventuali delegati a specifiche attività.

Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire, nell'ambito dei propri poteri, procure speciali per determinati atti o categorie di atti (di ordine legale, amministrativo, contabile, tributario) a persone pure esterne al Consiglio Direttivo ed alla Associazione.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario e/o che ne sia fatta richiesta da tre dei suoi membri, su convocazione scritta tramite e-mail, inviata dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano in età tra i Consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

Articolo 12

Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Ente nei confronti di terzi e in giudizio. In assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente.

Al riguardo la presenza del Vice-Presidente giustifica ad ogni effetto l'assenza o l'impedimento del Presidente.

COMITATO DI FORMAZIONE

Articolo 13

Il Comitato di Formazione è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i membri didatti. Elege al suo interno un Segretario con funzione di coordinamento.

I membri del Comitato di Formazione non potranno esercitare alcuna carica all'interno del Consiglio Direttivo e viceversa.

Il Comitato di Formazione è responsabile del training formativo in tutte le sue fasi, definendo al suo interno tempi e modi del suo funzionamento.

Indice riunioni dei didatti per affrontare le tematiche relative alla formazione.

Conferisce la funzione didattica e l'incarico di docenza.

IL REVISORE DEI CONTI

Articolo 14

La gestione dell'Associazione è controllata dal Revisore dei Conti, eletto dall'Assemblea, anche tra non Associati.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, accertare la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale, redigere una relazione al rendiconto annuale, nonché procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 15

Il collegio dei Probiviri è nominato da Assemblea appositamente convocata qualora sorgano contestazioni all'interno della vita associativa o, in materia di decadenza, venga proposto appello dall'associato contro il quale sia stata pronunciata. Tale Assemblea deve essere convocata entro e non oltre venti giorni dal ricevimento da parte dell'Organo Amministrativo della relativa istanza formulata dal richiedente il quale, se soccombente in giudizio, sosterrà ogni spesa e onere relativo al procedimento e agli eventuali rimborsi spese e/o compensi, pure professionali, dei membri del Collegio.

Esso si compone di tre membri eletti tra i soci ordinari dell'A.I.S.P.T..

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16

L'Associazione avrà durata illimitata e potrà essere sciolta su decisione dell'Assemblea convocata in sede straordinaria. In tal caso, tutti gli eventuali beni saranno devoluti a finalità di utilità generale, ivi compresa la devoluzione ad Enti aventi le medesime finalità, su espressa delibera dell'Assemblea e su proposta formulata dal Consiglio Direttivo.

La delibera che provvede allo scioglimento deve essere portata a conoscenza di tutti gli Associati e Sostenitori.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 17

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno da proporre all'Assemblea per l'approvazione entro il mese successivo.

E' espressamente vietata (anche in modo indiretto) la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché dei fondi, delle riserve o del capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il progetto di bilancio consuntivo deve essere esaminato dal Revisore dei Conti, il quale deve riferire all'Assemblea o, in sua assenza, delegare il Tesoriere.

NORME FINALI

Articolo 18

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme di Legge in materia di "Associazioni non riconosciute".

SCIoglimento

Articolo 19

In caso di scioglimento i beni ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili finalità o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarietà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.